

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER IL PROGRESSO DEL PAESE ETS**Art. 1) Denominazione**

È costituita una associazione di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (il **"Codice del Terzo Settore"** o **"CTS"**) e in quanto compatibile ai sensi del Codice Civile, con la denominazione: **"ASSOCIAZIONE PER IL PROGRESSO DEL PAESE ENTE DEL TERZO SETTORE"**, o, in forma abbreviata, **"ASSOCIAZIONE PER IL PROGRESSO DEL PAESE ETS"**, una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**"RUNTS"**).

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Milano. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione può istituire dipendenze o sedi secondarie in altre città italiane ed estere.

Art. 3) Scopo - Attività Istituzionali - Attività strumentali, accessorie e connesse

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente e non persegue interessi di arricchimento avendo esclusivamente obiettivi culturali senza discriminazioni politiche o sociali. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui agli articoli 5 e 6 del CTS, in particolare ha lo scopo di contribuire al progresso del Paese in un contesto di globalizzazione e di crescente competitività. L'Associazione esercita più precisamente le seguenti attività:

- cooperazione allo sviluppo (art. 5 comma 1, lett. N, CTS);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 comma 1, lett. V, CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale (art. 5 comma 1, lett. W, CTS).

Tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo istituzionale.

Nel perseguire tali finalità, l'Associazione promuove la cultura dello sviluppo economico e del merito, la trasmissione delle conoscenze e delle competenze sia a livello individuale che collettivo attribuendo al progresso conoscitivo un fattore di responsabilizzazione e di elevazione sociale e culturale della comunità nazionale italiana, parte integrante dell'Unione Europea e del processo di globalizzazione in atto. Costituisce altresì obiettivo dell'Associazione determinare e rafforzare nella società e nei suoi singoli componenti, un elevato livello di consapevolezza del ruolo sociale, etico e culturale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni atto o contratto considerato opportuno ed utile al raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- c) patrocinare eventi, manifestazioni sui temi della cultura della legalità nonché della promozione e tutela dei diritti civili, sociali e politici;
- d) istituire premi e destinare somme a iniziative di studio, divulgazione e ricerca;
- e) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 4) Associati – Diritti e doveri dei Soci – Quote e contributi

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i soci fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Possono diventare Soci dell'Associazione le Persone Fisiche e Giuridiche, gli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni, le Fondazioni, gli Istituti Universitari, i Centri di Ricerca, che abbiano interesse a svolgere attività di sostegno dell'Associazione medesima, mediante domanda indirizzata al Consiglio Direttivo e da quest'ultimo accettato.

L'Associazione si compone di: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

SOCIO FONDATORE: sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione. Il socio Fondatore ha tutti i diritti, facoltà e privilegi del Socio Ordinario, a cui è equiparato, tranne per il carattere di perpetuità della qualità di socio ed è tenuto al pagamento annuale della quota. Ha diritto di intervenire e di votare in Assemblea e può candidarsi ed essere eletto a ogni carica dell'Associazione dal momento della costituzione dell'Associazione.

SOCIO ORDINARIO: ha tutti i diritti, facoltà e privilegi ed è sottoposto a tutti gli obblighi che l'adesione all'Associazione comporta secondo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento. Ha diritto di intervenire e di votare in Assemblea e può candidarsi ed essere eletto ad ogni carica dell'Associazione. Potrà inoltre frequentare regolarmente le riunioni e versare senza ritardo le sue quote partecipando alle attività dell'Associazione.

SOCIO SOSTENITORE: ha tutti i diritti, facoltà e privilegi del SOCIO ORDINARIO, ma versa una quota annua maggiore secondo quanto previsto dal Comitato Direttivo.

SOCIO ONORARIO: persona a cui l'Associazione desidera conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione o per prestigio personale. Il Socio Onorario può partecipare alle attività dell'Associazione, può partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto; il Socio Onorario non può ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo ma è compatibile con la qualifica di membro dell'Advisor Board. La qualifica di Socio onorario è valida a vita e può essere concessa dall'Associazione, su proposta di qualunque Socio, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario deve accettare per iscritto la proposta di associazione dell'Associazione.

I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari sono tenuti a versare annualmente le quote non inferiori alle minime periodicamente stabilite dal Consiglio.

La quota associativa annuale è stabilita con deliberazione del Consiglio Direttivo . Ogni aspirante Socio deve versare la quota associativa annuale al momento della presentazione della domanda di ammissione, se prevista. Il mancato versamento della suddetta quota causerà la decadenza della candidatura. Nel caso in cui la richiesta di associazione sia respinta la quota associativa annuale versata sarà restituita al candidato. I Soci devono versare la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno. I Soci Onorari non devono versare la quota associativa annuale.

La qualità di Socio non è trasferibile.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione;
- d) l'Advisory Board, se nominato;
- e) l'Organo di Controllo, se necessario;
- f) revisore dei conti, se nominato.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Fondatori e Ordinari che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e il revisore dei conti (se nominato);
- nomina e revoca il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati sette cinque giorni prima della data fissata.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea e, in caso di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 5 (cinque) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di

Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche (ed in caso di persone giuridiche tra i soggetti proposti dai Soci); durano in carica fino a un massimo di 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno sino a due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri i poteri necessari per assicurare la quotidiana gestione dell'ente, eventualmente stabilendo limiti di importi.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, al di fuori dei suoi membri, un Presidente Onorario.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, nel più breve tempo possibile l'Assemblea è convocata per la sostituzione dei membri decaduti; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale

la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-*bis*, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-*ter* del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione; rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto dall'Assemblea all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 10-bis) Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione, se nominato, rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 11) Advisory Board

Se ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo può nominare un Advisory Board.

L'Advisory Board ha una funzione consultiva-strategica. Ha il compito di offrire assistenza, consulenza e sostegno al Consiglio Direttivo secondo le competenze di ciascuno dei suoi componenti, suggerisce nuove azioni e propone strategie di sviluppo, individua e segnala opportunità, facilita le relazioni dell'Associazione. I suoi pareri non sono vincolanti.

I membri dell'Advisory Board sono nominati dal Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei suoi componenti; gli stessi durano in carica fino al termine del mandato salvo revoca e dimissioni. La durata della nomina è fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 13) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 15) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

Art. 16) Devoluzione

La associazione si estingue quando gli scopi sociali sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili o di scarsa utilità, quando il patrimonio è divenuto insufficiente o in tutti gli altri casi in cui lo scioglimento è deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole del Presidente.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 17) Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo, si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti in materia di enti non lucrativi.

F.to Andrea Rittatore Vonwiller

F.to Carlotta Dorina Stella Marchetti notaio

